


**CONDIZIONI E TERMINI INCARICHI DI FUMIGAZIONE STAGIONE CIMICE ASIATICA 2019/2020  
DAL 01.09.2019 AL 31.05.2020, DATA ARRIVO IN AUSTRALIA / NUOVA ZELANDA**

Con riferimento alla nuova stagione BMSB che inizierà il 01.09.19, Vi preghiamo di prendere nota delle ulteriori restrizioni imposte dalle autorità del dipartimento di Quarantena sia per l'Australia sia per la Nuova Zelanda.

Al fine di evitare inconvenienti e limitare costi aggiuntivi e ritardi, Vogliate prendere buona nota delle linee guida qui di seguito riportate, come dettate dalle autorità Australiani e New Zelandesi, che devono ritenersi valide sia per i containers da trattare a calore che per quelli da trattare a gas (sulfuryl fluoride.)

- Il carico non deve poggiare sul pianale del container ma deve poggiare su pallets o su altra struttura di legno, in ogni caso sollevato dal pianale. (il legno utilizzato dovrà tassativamente essere ISPM 15)
- Il container non va riempito a tappo fino alle porte, ma vanno lasciati almeno 25 cm di spazio libero dalla fine del carico alle porte per consentire l'attacco dei ventilatori.
- Il carico del container nella parte corrispondente alle porte deve avere per due metri di profondità, un'altezza non superiore a 110 cm.
- Il container deve essere ispezionabile fino in fondo e per consentire il corretto posizionamento delle sonde rilevatrici di calore, viene richiesto di lasciare libero uno spazio libero di almeno 40 cm in altezza per tutta la lunghezza del container.
- Gli imballaggi di plastica dovranno essere perforati/tagliati per consentire la libera circolazione di aria calda/gas sulle merci.
- Gli imballaggi di legno (casce/gabbie tassativamente ISPM 15) devono avere buchi sui lati e sul coperchio per consentire la libera circolazione di aria calda/gas sulle merci.



Qualora i containers da sottoporre a trattamento non risultassero caricati in maniera conforme alla regolamentazione sopra, il fumigatore potrà rifiutare il trattamento. Secondo le disposizioni del dipartimento di Quarantena, un container per il quale viene rifiutato il trattamento in Italia per non conformità, non può essere trattato neppure al suo arrivo a destino, pertanto non potrà essere imbarcato.

Ove il container venisse rifiutato per negligenza del caricatore, tutti i costi extra\* che si verificheranno verranno addebitati al fornitore e o al ricevitore, in considerazione degli accordi relativi alla resa merce /INCOTERMS riportati in fattura. \* (Deviazione container presso terminal/magazzino di carico, lo/lo, soste e detention, rimozione sigillo e ri-sigillatura, intervento operatore doganale, viaggio di ritorno in ditta per stivaggio appropriato, rapporto del fumigatore).

In caso di sospensione (black-listing) di qualsiasi ditta di fumigazione durante il corso della stagione 2019/2020, i costi di fumigazione fatturati da Sea Trade International S.A. dovranno essere incassati per la loro totalità. Nessuna responsabilità ci potrà essere imputata per costi aggiuntivi di ri-fumigazione a destino e non rimborseremo né i costi sostenuti in origine né quelli eventualmente sostenuti a destino relativamente ai trattamenti BMSB effettuati da terzi.

Le condizioni sopra si intendono definitivamente accettate ogni qual volta riceveremo Vostro mandato di procedere con trattamento in origine.

P.S. Per la stagione BMSB 2019/2020 la Nuova Zelanda richiede che tutti i containers per i quali è richiesta la fumigazione vengano tassativamente trattati in origine, indipendentemente dalla tipologia del container spedito.

**AUSTRALIA:** Le autorità hanno ribadito obbligo di trattamento nel paese di origine esclusivamente per gli special equipment, tassativo quindi per i contenitori OPEN TOP e FLAT RACK.